



N. 2185-A

Relazione orale
Relatore RAZZI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'8 aprile 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dal Ministro dell'interno**

**di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4
- della 14^a Commissione permanente » 5

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 7

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

2 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: SPOSETTI)

5 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 3, comma 1, le parole: «anno 2015», ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: «anno 2016» e che le parole: «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2016-2018»;

e con i seguenti presupposti:

che le norme sulla protezione dei testimoni, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, non possano comportare maggiori oneri in relazione ad un più ampio diritto di scelta del luogo di residenza per i soggetti interessati, rimanendo invece tale determinazione sottoposta alla valutazione e alla disponibilità di risorse dell'Amministrazione competente;

che le disposizioni di cui all'articolo 21 dell'Accordo, in materia di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, non siano in grado di determinare maggiori oneri, in relazione all'utilizzo di servizi ed infrastrutture italiane per esigenze proprie della controparte.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: CARDINALI)

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che l'Accordo in ratifica, al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta alla criminalità e al terrorismo, sancisce l'impegno dei due Paesi a intensificare la collaborazione operativa bilaterale di polizia e doganale, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi, anche tramite l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti e pianificando mirate strategie di intervento, superando e sostituendo l'attuale Accordo del 10 settembre 1998;

ricordato che la Svizzera ha concluso con l'Unione europea, il 28 gennaio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Schengen sulla libera circolazione e, il 28 febbraio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo;

rilevato che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del Governo, l'Accordo è stato redatto, in particolare per la parte di cui al titolo VII concernente i «rapporti giuridici durante atti ufficiali nell'altra Parte» (articoli 31-36), prendendo spunto da forme giuridiche di cooperazione transfrontaliera di polizia già previste, in particolare, dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nonché dal Trattato di Prüm e dalle relative decisioni quadro 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, che provvedono a incorporare la sostanza delle disposizioni del Trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 5 dell'Accordo in ratifica identifica i seguenti ambiti criminali di applicazione: la criminalità organizzata transnazionale; i reati contro la vita e l'integrità fisica; i reati contro il patrimonio; la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; la tratta di persone e il traffico di migranti; i reati contro il patrimonio storico e culturale; i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche; gli atti terroristici, in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Conven-

zioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

tra le forme di cooperazione, di cui agli articoli 6, 27 e 28 dell'Accordo, figura anche l'attività del centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 7 settembre 2002 tra l'Italia e la Svizzera relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune identificata – in base all'articolo 3 – nelle province di Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio e Bolzano e nei cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni;

l'Accordo in ratifica prevede all'articolo 12 il diritto di inseguimento di persone colte in flagranza di reato o evase, senza limiti di tempo e di spazio, mentre l'Accordo vigente del 1998 stabilisce il limite di 30 chilometri dal confine;

ai sensi dell'articolo 23, gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste nella predetta zona di frontiera. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni sono disciplinate dalla normativa nazionale della Parte in cui si svolgono le operazioni;

l'articolo 35 stabilisce la responsabilità per danni a terzi in capo alla Parte del territorio ove i danni sono stati provocati, anche se a provarli sono stati agenti dell'altra Parte, salvo poter poi ottenere il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento sia avvenuto su richiesta di quest'ultima,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2015, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno **2016**, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno **2016**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2016-2018**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2016**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

